



COMUNE DI CALABRITTO

(Provincia di Avellino)

COPIA

Prot. N. 1916 del 4 MAG 2017

N. 11 Reg. Deliberazioni.-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Categoria

Classe

Verbale seduta straordinaria 1^a convocazione

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate
.Adozione

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al :

SERVIZIO:

- N. 1 Amministrativo
- N. 2 Finanziario
- N. 3 Polizia Urbana
- N. 4 Tecnico
- _____
- _____

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addi diciannove del mese di aprile alle ore 17,10 nella residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

UFFICIO:

- Di Gabinetto del Sindaco
- _____
- _____
- FASCICOLO**

N.	COGNOME E NOME		PRES.	ASS.
1	CENTANNI	Gelsomino -Sindaco-	X	
2	MORETTO	Antonio	X	
3	SEVERINO	Luisa	X	
4	DI POPOLO	Giacomo	X	
5	DEL GUERCIO	Giuliano	X	
6	D'ALESSIO	Pasquale	X	
7	GIOVINE	Luigi	X	
8	CASTAGNO	Pasquale	X	
9	RAIMATO	Giustino	X	
10	BASILE	Carmine	X	
11	SIERCHIO	GIUSEPPE	X	

Calabritto, Li, _____

Il Segretario Comunale

Per Ricezione:

(firma leggibile)

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Ida TASCONE. Il Sig. Avv. Pasquale D'Alessio, nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.


**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate .
Adozione**

Pareri resi ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-
Il Responsabile del Servizio _____

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE-
Il Responsabile del Servizio _____



CALABRITTO, 19.4.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra Severino precisando che si tratta di un adempimento normativamente posto.

VERIFICATO

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica;

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione

alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO

- che dall'applicazione delle disposizioni del predetto Testo unico discende l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica;
- che occorre esaminare le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché al soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato condotto dal responsabile del servizio competente come emerge dalla relazione allegata contenente la ricognizione di cui sopra;

ACQUISITO l'esito della ricognizione effettuata contenente le informazioni e i requisiti richiesti per ciascuna partecipazione detenuta;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di G.C. n. 10 del 23.3.2016 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli sull'allegata proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con votazione, come già riportata nel presente verbale, espressa per alzata di mano dal seguente esito:

Presenti:11

Astenuti: 3

Favorevoli:8

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come emerge dalla relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione come già riportata nel presente verbale, espressa per alzata di mano

Presenti:11

Astenuti: 3

Favorevoli:8

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.



COMUNE DI CALABRITTO

(Provincia di Avellino)

Oggetto: Relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate. Ricognizione

Scopo della presente relazione è quello di verificare i risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune.

1. PREMESSA

Il Comune di Calabritto può mantenere partecipazioni in società

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.*

In applicazione dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Pertanto, ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Dall'applicazione delle disposizioni del predetto Testo unico discende l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica.

La relazione è sottoscritta dal sindaco nella qualità di responsabile del servizio competente.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs n. 33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano, il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Autorità per il servizio idrico integrato "Autorità di Ambito Sele Via Parco Arbostella Viale G.Verdi 23L Salerno C.F.03493760650 quota di partecipazione anno 2015 0,14%;
2. Consorzio dei Servizi Sociali " Alta Irpinia" Via Torino 30 Lioni AV C.F 91005250641 quota di partecipazione anno 2015 3,24%;
- 3.Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino"ASI" Via Capozzi 45 Avellino C.F.80000830648 quota di partecipazione 2015-2,13%;
- 4.Società Asmenetsoc. cons. a.r.l con € 292,00 pari a una quota del 0,23%.

1.SOCIETÀ "A.T.O.:

Il Comune ha costituito la società denominata "A.T.O." con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Ha lo scopo di razionalizzare la conduzione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione riducendo il frazionamento di gestioni mediante il perseguimento di gestione unitarie a livello di ambito.

Ad oggi il Comune di Calabritto possiede una quota azionaria del 014%;

2.SOCIETÀ "CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI " ALTA IRPINIA"

Il Comune di Calabritto fa parte del Piano Sociale di Zona Istituito con la legge quadro n. 328 del 8.novembre 2000 al fine di realizzare il sistema integrato di interventi sociali e socio sanitari in ambiti territoriali omogenei. Il Piano Sociale di Zona A2 è costituito dagli enti che lo compongono attraverso un'associazione Intercomunale ex art. 30 D.lgs. 18/8/200 n. 267 . Il comune capofila è

Lioni e comprende 25 comuni del distretto sanitario n. 3 dell'AsI Avellino. Il consorzio servizi sociali è partecipato dal Comune nella quota di partecipazione anno 2015 pari al 3,24%; Il Consorzio svolge le funzioni previste dagli articoli 10 e 21 della legge regionale n. 11/2007 e s.m. i. , essendo titolare della programmazione della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'organizzazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale, così come definito dal Piano di Zona di ambito territoriale . L'onere annuale a carico del bilancio comunale conseguente alla detta partecipazione è pari a € 20.000,00 (quota consortile 2015); Il Piano Sociale di Zona rafforza il suo ruolo di programmazione, restando pienamente titolare dei servizi gestiti attraverso il fondo nazionale politiche sociali ed anzi allargando la sua area di azione e programmazione zonale anche a tutti gli altri servizi oggi gestiti a livello associato (come tutela minori) Si realizza dunque un importante potenziamento delle funzioni del Piano di Zona, secondo il dettato della condivisa attraverso la forma della gestione associata dei servizi. Detta partecipazione è pertanto mantenuta non avendo questo Ente alcuna probabilità di determinarsi autonomamente a riguardo, scaturendo lo stesso dalla legge regionale 11/2007 e successive. Si rimarca, in ogni caso, anche a questo riguardo , che l'organismo in questione non ricade nei vincoli della legge di riferimento .

3.A.S.I.

Per, competenza, si precisa che il Comune partecipa al Consorzio ASI per la quota del 2,13%. IL Consorzio ASI è un ente pubblico economico che opera al fine di garantire agli imprenditori che investono in Irpinia una rete di infrastrutture ed un sistema di servizi (rete idrica potabile industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi). In cinquant'anni di attività ha creato un sistema infrastrutturale di oltre 368 ettari. In Irpinia il Consorzio gestisce 12 aree industriali, quattro storiche: Pianodardine, Solofra, Valle Ufita e Valle Gaudina, e n.8 aree sorte nel dopo terremoto le aree ex art. 32 L.219: Morra De Sanctis, Calaggio, S Angelo dei Lombardi, San Mango sul Calore, Nusco, Conza della Campania, Calitri, Nerico, Calabritto.

4. ASMENET CAMPANIA SERI

Il Comune detiene una quota pari allo 0,23 % della Asmenet seri. La società persegue le finalità di: realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST), di sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della Regione Campania attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di knowhow specialistico. In particolare fornisce i seguenti servizi :

- a)-firma digitale;
- b)-tenuta di parte del sito istituzionale del Comune;
- c)-mercato elettronico locale - attraverso la consociata ASMEL;
- d)-svolge funzioni di soggetto aggregatore (CUC).

In considerazione dell'esiguità della partecipazione e dell'assenza di spesa per l'ente si è ritenuto di mantenere tale partecipazione. La dismissione genererebbe nuovi costi per l'espletamento dei medesimi servizi

Prospetto di sintesi di cui al c.611, art.1, L.n.190/2014:

- a) Trattasi di società indispensabile alle proprie finalità istituzionali nel senso più sopra specificato;
- b) Trattasi di società non composta dal solo amministratore o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Trattasi di società per la quale il Comune di Calabritto non ha partecipazioni similari o analoghe;
- d) Non è possibile giungere ad aggregare i servizi affidati ad altra partecipata;
- e) La quota di partecipazione del comune non consente di definire autonomamente una riduzione dei costi generali e di gestione.

Calabritto _____



Il Sindaco
Prof. Gelsomino Centanni



C.A.P. 83040

c-mail: comunecalabritto@libero.it

COMUNE DI CALABRITTO

Provincia di Avellino

Verbale n.05 del 05/04/2017

Parere, ai sensi dell'art. 239 let.B) del D.Lgs. n. 267/2000.

La sottoscritta dr.ssa Giulia Volpe, quale organo di revisione dell'Ente, all'uopo nominata, ai sensi dell'art.234 comma 2-3 del T.U.E.L., giusta delibera C.C. n.36 del 22/12/2014;

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate-adozione"

Considerata la normativa di riferimento ed in particolare: "D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 emanato in attuazione dell'art.18, Legge 7 agosto 2015 n.124";

Riscontrato che il Piano risulta in conformità della normativa vigente;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta esprime parere favorevole ai sensi dell'art.239 comma 1 let.b del D.Lgs.267/2000, all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera avente per oggetto: "Piano di razionalizzazione delle società partecipate-adozione".



IL REVISORE DEI CONTI

Dr.ssa Giulia Volpe

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pasquale D'Alessio



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ida Tascone

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Calabritto li, 4 MAG. 2017 Il Segretario Comunale (dott.ssa Ida Tascone)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L. gs 18.08.2000, n.267)

N. 277 Rep. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia del presente verbale, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio ove rimasta esposta per 15 giorni consecutivi.

Calabritto li, 4 MAG. 2017 Il Responsabile del Servizio Luisa Severino



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO

(4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L. gs 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesata deliberazione, **non soggetta al controllo preventivo di legittimità**, è stata pubblicata, su conforme certificazione del Responsabile del Servizio, nelle forme di legge, all'Albo pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L. gs. 18.08.2000, n. 267.

Calabritto li, 4 MAG. 2017 Il Segretario Comunale (Ida dott.ssa Tascone)

